



**Circolare Studio Prot. N° 09/22 del 16/06/2022**

Monza, 16/06/2022

A Tutti i Clienti  
Loro Sedi

**Oggetto: Novità fatturazione elettronica per forfettari**

**Riferimenti:** D.L. 30.04.2022 n. 36, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.04.2022;  
DLgs. 05.08.2015 n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18.08.2015.

L'articolo 18 del DL 36/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.100 del 30.04.2022, prevede l'introduzione, con decorrenza dal **01.07.2022**, dell'obbligo di emissione della fattura elettronica via Sdl, andando a modificare il testo dell'articolo 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, anche **per i soggetti in regime forfettario, in regime "di vantaggio" e per le associazioni sportive dilettantistiche** che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro.

Va segnalato che la novità si applica a partire dal 01.07.2022 per i soggetti che nel corso del 2021 abbiano conseguito ricavi ovvero percepiti compensi superiori a 25.000 euro. L'esonerazione continuerà quindi fino a fine 2022 per chi nel 2021 non ha superato la soglia di 25.000 euro e anche per l'intero 2023 se la soglia non risulterà superata nemmeno nel corso dell'anno 2022. A partire poi dal 01.01.2024 l'obbligo di emissione della fattura elettronica via Sdl diventerà obbligatorio per tutti i soggetti a prescindere dal valore dei ricavi annui.

Tali soggetti dovranno quindi emettere le fatture verso i clienti residenti attraverso il Sistema di Interscambio utilizzando il **codice natura N2.2** (operazioni "non soggette – altri casi") secondo regole e tempistiche già in uso dal 2019 per emissione (entro 12 giorni dalla data fattura, anche se il dodicesimo giorno è festivo), trasmissione e conservazione sostitutiva a norma. L'unica eccezione sarà rappresentata dai primi tre mesi (**luglio – settembre 2022**) durante i quali la tardiva emissione non sarà sanzionata se effettuata entro la fine del mese successivo.

Per quanto riguarda invece i **medici** (e in generale tutti quei professionisti in regime forfettario che effettuano prestazioni sanitarie), essi sono esonerati dall'obbligo di emissione di fattura elettronica a fronte di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di privati, in quanto sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. La fattura elettronica sarà **obbligatoria** solo per prestazioni effettuate nei confronti di assicurazioni, ditte, aziende, enti, altri professionisti ecc.



Anche il **bollo** (l'imposta di bollo di 2,00 euro dovrà essere applicata su tutte le fatture il cui imponibile supera la soglia di 77,47 euro) dovrà conseguentemente seguire la modalità elettronica con versamento trimestrale tramite modello F24, salva la possibilità di cumulare i primi due trimestri solari con il terzo, se la somma è inferiore a 250,00 euro.

➤ **Come predisporre le fatture elettroniche**

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, tramite il proprio sito, un software gratuito che consente di compilare le fatture elettroniche creando il file XML da trasmettere. Sarà sufficiente collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate accedendo alla propria area riservata, unicamente tramite SPID, ed accedendo poi al portale "Fatture e corrispettivi". Da tale portale sarà possibile predisporre online le fatture elettroniche da inviare successivamente allo SdI.

➤ **Regime forfettario: operazioni estere**

Si osservi che la modifica del comma 3 del DLgs. 127/2015 trascina automatici effetti (e con la stessa decorrenza) sul comma 3-*bis* ovvero sull'onere di **trasmettere telematicamente** (dal 01.07.2022 con le stesse modalità tecniche della fattura elettronica) i dati relativi alle "cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. Nello specifico, per quanto riguarda le operazioni di acquisto da operatori esteri, dovrà essere effettuata **l'integrazione o l'autofattura**, utilizzando i tipi documento **TD17, TD18 e TD19**, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione. Si ricorda che, secondo le vigenti semplificazioni relative al regime forfettario in tema di operazioni estere, l'integrazione dovrà essere effettuata per gli acquisti di beni intracomunitari (nel caso in cui nell'anno precedente o nell'anno in corso sia stato superato il limite di acquisti intracomunitari di 10.000,00 euro) e per le fatture di servizi ricevuti da operatori intracomunitari, mentre l'autofattura andrà effettuata in caso di fatture di servizi ricevuti da operatori extracomunitari.

➤ **Delega fatture e corrispettivi**

Si segnala che, per fare in modo che il nostro Studio possa effettuare correttamente gli adempimenti fiscali, **sarà necessario che i contribuenti ci conferiscano la delega** per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il modello della delega è reperibile a tale indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/fatture-e-corrispettivi/modello-delega>

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti.

*De Alexandris Associati*